

ALLEGATO 1)

L.R. 8/2017, ART. 5, COMMA 3 - INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE SPORTIVO - CRITERI PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI E ALLE UNIONI DI COMUNI DELLE RISORSE FINANZIARIE PER SOSTENERE L'ACCESSO DEI GIOVANI, CON DISABILITA' E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON QUATTRO O PIU' FIGLI, ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' E DELL'ABBANDONO DELLO SPORT.

1. PREMESSA

L'emergenza determinata dal Covid 19 ha rischiato di vanificare uno degli obiettivi fondamentali delle politiche regionali per lo sviluppo dello sport: l'incremento della pratica motoria e sportiva e la lotta contro la sedentarietà, in particolare per le fasce d'età dei più giovani. La situazione pandemica sembra confinata entro margini di più semplice gestione, ma ha lasciato ferite profonde, ha cambiato abitudini che, come la pratica dello sport di base, sembravano consolidate.

Permane una situazione di criticità che rischia di incidere negativamente anche per quel che riguarda la fase delle iscrizioni ai corsi/campionati 2022/2023 delle varie discipline sportive. Questa situazione è determinata da una serie di concause che contribuiscono a formare uno scenario molto preoccupante e, per certi versi, impossibile da prevedere fino a pochi anni fa: pandemia, guerra, aumento del costo della vita e in particolare dei combustibili e dell'energia elettrica incidono pesantemente sui bilanci e sulle scelte familiari. Scelte che, molto spesso, determinano il taglio delle spese relative all'attività sportiva e causano la non iscrizione dei figli alle associazioni e società sportive dilettantistiche. Questa situazione risulta ancora più critica per le famiglie numerose con quattro o più figli e per i figli con disabilità (psichiche e/o fisiche) che, non potendo più praticare attività sportiva, rischiano di perdere quello che in molti casi rappresenta il contatto più concreto e importante col tessuto sociale in cui vivono.

La Regione Emilia-Romagna, dopo le misure di sostegno alle famiglie attivate nell'anno 2020 con l'approvazione delle DGR n. 600/2020 e DGR 712/2020, che hanno reso possibile l'erogazione di circa 3,3 milioni di euro in forma di voucher sport, ritiene necessario offrire un sostegno finanziario alle famiglie in condizioni di disagio economico, per consentire la prosecuzione dell'attività sportiva da parte dei figli con disabilità e sostenere le famiglie con quattro o più figli anche per le attività 2022-2023, ritenendo che questo intervento possa indirettamente contribuire anche al sostegno delle ASD e SSD che svolgono un ruolo insostituibile non solo per l'erogazione di servizi sportivi, ma anche per l'integrazione sociale di tanti giovani.

2. OBIETTIVI SPECIFICI

Gli obiettivi specifici che la Regione si prefigge di raggiungere sono i seguenti:

- a) Agevolare le famiglie con quattro o più figli e che appartengono a fasce di reddito medio-basse per sostenere le spese di iscrizione dei propri figli con disabilità ai corsi e alle attività sportive organizzate da associazioni e società sportive dilettantistiche;
- b) Scongiorare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni;

3. RISORSE E TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

La dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna è pari ad € 400.000,00 che risultano stanziati sul Capitolo 78744 "Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali per interventi urgenti nel settore sportivo (art. 5, comma 3 L.R. 31 maggio 2017, n.8)".

L'intervento finanziario si attua in forma di voucher del valore nominale massimo di € 200,00.

4. BENEFICIARI

- Nucleo familiare, in **Classe ISEE da 0 a 28.000**, con quattro o più figli;
- Giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni e che fanno parte di un nucleo familiare in **Classe ISEE da 0 a 28.000**.

Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un unico voucher del valore massimo pari a € 200,00.

5. SOGGETTI PUBBLICI RESPONSABILI DELLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'EROGAZIONE DEI VOUCHER AI BENEFICIARI

Le risorse finanziarie regionali sono trasferite, secondo le modalità previste dai presenti criteri, ai singoli Comuni o alle Unioni di Comuni richiedenti. Nel caso in cui il trasferimento interessi le Unioni di Comuni, ciascuna Unione dovrà obbligatoriamente comunicare l'elenco dei Comuni aderenti per i quali ha delega di gestione dei voucher e, conseguentemente, tali Comuni non potranno fare richiesta autonoma di gestione dei voucher.

6. PROCEDURE DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE REGIONALI AI COMUNI E ALLE UNIONI DI COMUNI

6.1 Metodologia per la suddivisione dei voucher

Il metodo per la suddivisione dei voucher è stato elaborato tenendo conto di due elementi essenziali:

- Il rapporto fra la popolazione di ciascun Comune e la popolazione emiliano-romagnola così come risultante dall'ultimo censimento disponibile;
- L'esigenza di garantire un numero minimo di voucher ai Comuni che, avendo una percentuale di abitanti risibile rispetto al totale regionale, sarebbero fortemente penalizzati.

In attuazione di quanto sopra stabilito, si è proceduto secondo la seguente Tabella 1):

FASCIA DI POPOLAZIONE PER ABITANTI		NUMERO VOUCHER ASSEGNATI	
DA	A		
a)	0	3.000	1
b)	3.001	5.000	2
	5.001	IN SU	In proporzione al numero di abitanti rispetto al totale regionale tenuto conto del budget disponibile cui è stato sottratto il budget necessario per coprire il fabbisogno delle fasce a e b.

I dati relativi al numero dei voucher assegnabili a ciascun Comune e la conseguente quota finanziaria sono riportati nell'Allegato 2) "Tabella di riparto dei Voucher".

6.2. Assegnazione e concessione ai Comuni e alle Unioni di Comuni delle risorse regionali

I Comuni e le Unioni di Comuni trasmettono alla Regione Emilia-Romagna, esclusivamente alla PEC sportsalute@postacert.regione.emilia-romagna.it, la **dichiarazione di interesse al trasferimento delle risorse finanziarie regionali e alla gestione delle procedure per l'erogazione dei voucher ai beneficiari, entro il 15 ottobre 2022**. Nel caso in cui il trasferimento interessi le Unioni di Comuni, ciascuna di queste dovrà inoltre comunicare alla Regione Emilia-Romagna, con la medesima sopracitata dichiarazione, l'elenco dei Comuni aderenti per i quali ha delega di gestione dei voucher.

Dopo tale scadenza perentoria e improrogabile, il Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana, Sport, provvederà al controllo delle comunicazioni pervenute dalle Unioni ed elaborerà l'elenco dei soggetti (Comuni e Unioni di Comuni) beneficiari del trasferimento delle risorse regionali. I voucher assegnati alle Unioni di Comuni rappresentano la somma dei voucher cui ha diritto ciascun comune facente parte dell'Unione stessa.

La Giunta regionale, avendo a riferimento il sopracitato elenco beneficiari del trasferimento, **entro il 31 ottobre 2022** approva con apposito atto deliberativo la concessione e l'impegno finanziario in coerenza con i dati di cui al richiamato Allegato 2) del presente atto.

6.3. Clausola di garanzia per l'utilizzo ottimale delle risorse regionali

Solo nel caso in cui l'ente pubblico interessato dal trasferimento delle risorse finanziarie regionali non riesca ad assegnare alle famiglie il 100% dei voucher a fronte di carenza di domande, può utilizzare le risorse residue destinandole al sostegno della realizzazione di corsi, attività e campionati da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza.

Gli enti pubblici interessati possono, senza alcuna limitazione e nell'ambito delle proprie competenze, integrare le risorse regionali trasferite al fine di rendere ancora più incisivo l'intervento di sostegno alla pratica motoria e sportiva nel loro territorio.

6.4. Requisiti minimi per l'elaborazione, da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni, delle procedure di assegnazione dei voucher alle famiglie beneficiarie

- a) gli enti pubblici interessati utilizzano le risorse regionali loro trasferite per corrispondere un voucher per ciascun nucleo familiare del valore massimo di € 200 destinato a:
 - Nuclei familiari, in **Classe ISEE da 0 a 28.000**, con quattro o più figli;
 - Giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni e che fanno parte di un nucleo familiare in **Classe ISEE da 0 a 28.000**.
- b) il voucher dovrà essere utilizzato per la partecipazione ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) operanti nel territorio del Comune interessato;
- c) il voucher erogato può essere del valore massimo di € 200,00, ma in ogni caso non può superare il valore del costo sostenuto e rendicontato dal beneficiario. Nel caso in cui si realizzino economie, queste potranno essere riutilizzate dall'ente locale per le medesime finalità del presente bando;
- d) gli enti pubblici interessati verificano il possesso dei requisiti per l'ammissibilità delle domande e provvedono a formare una graduatoria delle domande, tenendo conto dei seguenti elementi di ammissibilità:
 - fascia di reddito del nucleo familiare con quattro o più figli, nei limiti previsti al paragrafo 4) del presente bando;
 - domande presentate per soggetti con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea documentazione sanitaria;
- e) la domanda va presentata dagli interessati al Comune nel quale hanno la residenza risultante dai Registri dell'Ufficio Anagrafe comunale. La domanda dovrà essere presentata da uno dei soggetti che esercita la potestà genitoriale o da chi esercita la tutela legale;

- f) gli enti pubblici interessati danno la massima diffusione al presente provvedimento sui propri portali istituzionali e fissano un termine per la presentazione delle domande non superiore a 30 giorni;
- g) gli enti pubblici interessati improntano la propria attività ai principi fondamentali di pubblicità e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/90 e utilizzano, ove possibile, strumenti telematici al fine di accelerare il procedimento. Qualora non sia diversamente prescritto dalla legislazione vigente, i Comuni richiedono la documentazione necessaria mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

7. PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO

7.1. Documentazione obbligatoria che Comuni e Unioni di Comuni devono richiedere ai beneficiari

Gli enti locali interessati, al fine di liquidare i voucher, provvedono a richiedere ai beneficiari:

- la documentazione di iscrizione ai corsi e alle attività sportive rilasciata dalle associazioni sportive dilettantistiche e/o dalle società sportive dilettantistiche;
- la ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione al lordo del voucher utilizzato;
- ogni altra documentazione che eventualmente ritengano necessaria per la liquidazione del voucher.

7.2. Documentazione che i Comuni e le Unioni di Comuni devono trasmettere alla Regione per richiedere la liquidazione del saldo delle risorse finanziarie oggetto di trasferimento

Gli enti pubblici interessati entro il 28 febbraio 2023 trasmettono al Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana, Sport della Regione Emilia-Romagna la richiesta di liquidazione del saldo delle risorse finanziarie regionali oggetto di trasferimento. A tal fine trasmettono al medesimo Settore la richiesta di erogazione accompagnata da un atto amministrativo a firma Dirigente competente col quale si approva e al quale si allega la Relazione descrittiva in merito ai risultati conseguiti, contenente:

- a) il numero totale dei voucher liquidati, con l'indicazione del numero di voucher;
- b) la descrizione dell'eventuale utilizzo di parte di risorse ai sensi di quanto indicato dal Paragrafo 6.3. "Clausola di garanzia per l'utilizzo ottimale delle risorse regionali";
- c) i riferimenti (n. protocollo e data) degli atti di concessione e liquidazione dei voucher ai beneficiari;
- d) l'ammontare della liquidazione a saldo che si richiede;
- e) la dichiarazione che i dati anagrafici ed ogni altro elemento di riconoscibilità dei beneficiari, e in particolare quelli relativi ai dati personali sensibili, sono conservati agli atti della medesima pubblica amministrazione e, nel caso di controlli richiesti ed effettuati da parte della Regione Emilia-Romagna, saranno messi a disposizione nei termini e nei modi consentiti dal vigente Codice della Privacy.

7.3. Verifica della documentazione di rendiconto e procedura di liquidazione delle risorse finanziarie

La Regione verifica la documentazione prodotta dai Comuni e dalle Unioni di Comuni, in particolare in merito alla presenza di quanto previsto al precedente punto 7.2..

Qualora la documentazione presenti delle irregolarità od omissioni sanabili, la Regione potrà richiedere chiarimenti all'ente pubblico interessato il quale dovrà procedere, nei tempi e nei modi comunicati dal competente Servizio regionale e comunque sempre previo utilizzo di PEC, alla regolarizzazione o al completamento della documentazione, dovendosi con questo intendere sia la presentazione di documenti mancanti che il loro completamento, integrazione o regolarizzazione dal punto di vista formale. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, la documentazione risulti rispondente a quanto previsto dal presente

atto, il Dirigente di Area competente in materia di Sport provvederà all'adozione dell'atto di liquidazione entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione di consuntivo e della contestuale richiesta di liquidazione. Detto termine si intende sospeso fino ad un massimo di 30 giorni, nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici competenti.

8. REVOCA DEL TRASFERIMENTO FINANZIARIO

Il Dirigente responsabile del Settore Sviluppo e promozione sportiva procederà a revocare con atto amministrativo l'ammontare delle risorse finanziarie regionali oggetto di trasferimento nei seguenti casi:

- a) formale rinuncia da parte dell'ente locale interessato;
- b) mancata trasmissione entro il 28 febbraio 2023 della documentazione di cui al precedente punto 7.2;
- c) l'ente locale interessato non provvede a sanare le irregolarità rilevate dalla Regione entro i termini comunicati;

Nel caso di revoca del contributo, la Regione procederà ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90.

9. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

9.1. Concessione delle risorse finanziarie oggetto di trasferimento

Il dirigente di Area competente in materia di Sport notificherà agli Enti pubblici interessati, mediante posta elettronica, l'atto di concessione delle risorse finanziarie destinate all'erogazione dei voucher.

9.2. Amministrazione aperta: pubblicazione degli atti

Le presenti procedure si conformano a quanto disposto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

10. LA TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente atto. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna per il perseguimento delle sopra indicate finalità ai sensi Regolamento europeo n. 679/2016.

11. INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. 241/1990 E S.M.

Il responsabile del procedimento è individuato nella figura del Dirigente di Area "Destinazioni turistiche, promocommercializzazione, sviluppo e promozione dello sport"

I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso:

Regione Emilia-Romagna – Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana, Sport - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna.

Ogni comunicazione relativa al procedimento amministrativo deve essere inviata alla seguente PEC: sportsalute@postacert.regione.emilia-romagna.it

Ogni richiesta di informazioni deve essere richiesta al referente per assistenza agli enti pubblici destinatari: sport@regione.emilia-romagna.it